SNALS CONFSAL
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

VADEMECUM MOBILITÀ PERSONALE ATA – ANNO 2023/2024

a cura della Segreteria Generale, dei Coordinatori e degli Uffici

MOBILITÀ DEL PERSONALE ATA PER L'A.S. 2023/2024

La mobilità del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola per l'anno scolastico 2023/2024 è regolata dall'art. 34 del CCNI 2022/25 e dall' OM 36 del 01/03/2023.

E' possibile **presentare domanda di mobilità: dal 17 MARZO 2023 al 03 APRILE 2023**.

Termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: **11 MAGGIO 2023**. Pubblicazione dei movimenti: ***01 GIUGNO 2023.***

Per tutto il personale che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di passaggio di profilo **è obbligatorio l'invio tramite il portale ISTANZE ON LINE del MIUR**.

SNALS CONFSAL

MOBILITÀ TERRITORIALE (art. 34 CCNI – art. 24 OM 36/2023)

Può presentare domanda:

- tutto il personale Ata appartenente al ruolo provinciale con incarico a tempo indeterminato;
- il personale con incarico a tempo indeterminato che deve acquisire la sede definitiva con le operazioni di mobilità;
- il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29/11/2007;
- il personale della Croce Rossa Italiana e degli EE.LL. transitati nel comparto scuola;
- il personale docente inidoneo e appartenente alle ex classi di concorso B-32(ex C555) e B-33 (ex C999) transitato nei ruoli del personale Ata;
- il personale ex LSU immesso in ruolo a tempo pieno
- il personale ex Co.Co.Co immesso in ruolo a tempo pieno nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;
- eventuale personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore ai sensi del CCNI del 3/12/2009;
- personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e chiede il rientro e personale che chiede la restituzione al ruolo di provenienza.

SNALS CONFSAL

Il personale ATA a Tempo Indeterminato e in **attesa di titolarità definitiva** deve presentare domanda di mobilità.

In caso di mancata presentazione della domanda nella provincia di titolarità, il personale viene trasferito con punteggio zero.

Resta salva la possibilità di presentare la domanda per **una sola altra provincia** oltre a quella di titolarità.

Le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità o di servizio.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza fra quanto dichiarato e la documentazione prodotta in allegato alla domanda, consegna copia della stessa all'interessato, tramite la segreteria scolastica, e trasmette all'Ufficio Scolastico Territoriale competente le domande di trasferimento e di passaggio entro tre giorni dalla data ultima di trasmissione al sistema informativo delle domande. A sua volta l'UST valuta le domande ricevute e comunica alla scuola di servizio il punteggio assegnato e i diritti riconosciuti per la notifica all'interessato, che ha 10 giorni di tempo per un eventuale reclamo.

SNALS CONFSAL

Quali e quante domande possono essere presentate:

- Domanda di trasferimento per la provincia di titolarità + altra provincia (la domanda per altra provincia, se accolta, **prevale** rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità);
- Domanda di passaggio di profilo (**massimo 3 profili**) per la Provincia di Titolarità + Altra Provincia (coincidente con quella eventualmente richiesta per trasferimento).

La domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità;

La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento interprovinciale

Nella domanda di passaggio di profilo le esigenze di famiglia non vengono valutate (ART. 47 comma 3).

PERSONALE EX LSU, APPALTI STORICI ED EX CO.CO.CO.

Le disposizioni previste per la mobilità del personale ATA (Titolo III del CCNI) si applicano anche ad ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co., purchè internalizzati a tempo pieno.

Rimane escluso, invece, sia dalla mobilità volontaria che da quella d'Ufficio il personale di cui sopra, fino a quando non intervenga la conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro.

Per loro, esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educativi statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.(lettera C tabella di valutazione nota g - punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio).

Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizia.

SNALS CONFSAL

Le **fasi della mobilità** sono tre:

- I fase comunale: nell'ambito del comune di titolarità;
- II fase provinciale: nell'ambito di comuni diversi da quello di titolarità ma della stessa provincia;
- III fase movimenti territoriali interprovinciali e mobilità professionale.

Le operazioni di mobilità per altra provincia avvengono sul 50% dei posti destinati alla mobilità territoriale provinciale, sui posti residuati dopo le prime due fasi della mobilità e dopo aver accantonato i posti per eventuali soprannumerari provinciali.

Si possono esprimere fino ad un **massimo di 15 preferenze**.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- Scuola
- Distretto
- Comune
- Provincia
- Istruzione degli adulti

SNALS CONFSAL

Nell’ambito della **scelta per comuni, distretti e provincie**, è ininfluente inserire il codice con lettere iniziali EE, MM o SS poiché vengono prese in esame tutte le istituzioni scolastiche che risultano essere inserite nel bollettino ufficiale pubblicato annualmente dal MIUR partendo dalla scuola primaria, poi la secondaria di primo grado ed infine la secondaria di secondo grado.

Qualora si desideri venga preso in considerazione un ordine diverso o siano escluse scuole di un certo tipo, si devono compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

GRADUATORIE D'ISTITUTO

Le graduatorie d'istituto hanno la funzione di individuare il personale in soprannumero, sono distinte per profilo professionale e, per gli assistenti tecnici, sono diverse per le varie aree di appartenenza. Il Dirigente Scolastico ha il compito di pubblicarle all'albo della scuola **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza delle domande di trasferimento. Hanno validità annuale e riportano, per ciascun dipendente, i **punteggi attribuiti sulla base dei titoli posseduti entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento, 03/04/2023** (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali).

Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 40) il Dirigente Scolastico provvederà d'ufficio, in base agli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Il personale che è entrato a far parte dell'organico dell'istituto con mobilità volontaria dal precedente primo settembre, indipendentemente dal punteggio posseduto, deve essere posizionato negli ultimi posti della graduatoria e sarà preceduto da chi era già titolare nella scuola dagli anni precedenti o che è stato trasferito nella scuola sempre dal primo settembre scorso, ma con mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatto in una delle preferenze espresse (CCNI art. 45 c. 5).

SNALS CONFSAL

Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) (CCNI art. 40 c. 2):

I) - disabilità e gravi motivi di salute;

III) - personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

IV) - assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità;

Per il personale di cui al punto IV) l'esclusione dalla graduatoria d'istituto **si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.**

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2023/2024, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell'assistito. *Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.*

SNALS CONFSAL

VII) - <u>personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.</u>

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

Il Dirigente Scolastico dopo aver pubblicato le graduatorie definitive (entro i quindici giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità), individua gli eventuali soprannumerari, ai quali deve essere notificato il provvedimento, con l'indicazione del relativo punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria. Se nel corso dei movimenti, si riforma il posto nella scuola di titolarità, il personale Ata viene automaticamente riassorbito nell'organico dell'istituzione scolastica con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

La domanda deve essere presentata in modalità cartacea entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione di soprannumerarietà.

Se il *perdente posto* opta per la scelta di partecipare comunque al movimento, evidenziando il ”SI”, parteciperà alla fase di trasferimento a domanda. In tal caso viene meno lo stato di soprannumerario con la perdita del diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e la valutazione della continuità di servizio.

Se invece intende **presentare domanda condizionata, evidenziando il “NO”, mantiene il diritto per otto anni di rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità**, purché produca ogni anno domanda di trasferimento. La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda. Inoltre l’interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale dell’istituzione scolastica da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare l’autocertificazione relativa alla continuità di servizio (All.E).

Il diritto al rientro con precedenza negli anni successivi pertanto decade quando:

- non viene presentata la domanda di trasferimento anche per un solo anno;
- non viene indicata, come prima preferenza, l'istituzione scolastica in cui si era titolari e nel modulo domanda non si indica la denominazione ufficiale della scuola da dove si è stati trasferiti;
- non si allega la dichiarazione di servizio continuativo (All.E).

L'assolvimento delle predette condizioni o l'eventuale utilizzo in altra scuola, non interrompono la continuità di servizio. Lo stesso avviene per il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata o rimasto in soprannumero nella provincia, e che ottiene l'assegnazione provvisoria.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Le precedenze sono inserite secondo l'ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I - DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure di mobilità ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta al personale Ata che si trovi nell'ordine:

- personale non vedente;
- personale emodializzato.

II - PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

/// - **PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**. Nell'ambito di ciascuna delle tre fasi delle procedure di mobilità, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale Ata che si trovi nelle seguenti condizioni:

1 - DISABILI DI CUI ART. 21 – Devono essere in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 e di certificazione di invalidità superiore ai 2/3 o di minorazione iscritta alla categoria 1^, 2^ e 3^ della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. Il personale ha diritto ad usufruire della precedenza per la prima fase dei movimenti, mentre nella seconda e terza fase mantiene il diritto alla precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza**, a condizione che** abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

2 – PERSONALE (NON NECESSARIAMENTE DISABILE) CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO - Deve essere prodotta idonea documentazione, rilasciata dall'ASL di competenza, dalla quale risulti chiaramente l''assiduità della terapia e l'istituto dove viene praticata. Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che** la prima di tali preferenze sia relativa al comune (o distretti o scuole in esso ubicati) in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera anche nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.

3 – PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL'ART. 33 LEGGE 104/92
Deve produrre la certificazione di disabilità con situazione di gravità rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge 104/92. La precedenza è usufruibile per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che sia stato espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.

Per il personale che usufruisce di queste precedenze, nel caso in cui non esistano scuole esprimibili nel comune d'interesse, è possibile indicare una scuola in comune viciniore o in altro comune non viciniore ma che abbia una sede o plesso nel comune di residenza o cura.

IV – **ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITA', ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA', ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**.

La precedenza opera nella II e III fase mentre nella I fase opera esclusivamente tra **distretti diversi dello stesso comune**.

E’ riconosciuta ai genitori che assistono il figlio disabile in situazione di gravità e al coniuge per l’assistenza del coniuge disabile. L’assistenza da parte del fratello/sorella o persona individuata dall’autorità giudiziaria e che esercita la tutela legale, può essere riconosciuta esclusivamente per la **comprovata mancanza** dei genitori perché scomparsi o totalmente inabili.

Deve essere prodotta per la certificazione di disabilità con situazione di gravità del familiare assistito, rilasciata dall’ASL ai sensi dell’art.3 c. 3 della legge 104/92 mentre con dichiarazione personale, ai sensi del DPR 28.12.200 n.445, si deve comprovare il rapporto di parentela, il carattere di unicità dell’assistenza a favore del soggetto disabile e che lo stesso non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Deve inoltre essere documentata, anche mediante autocertificazione, la convivenza con il disabile.

NOVITÀ

L'art. 3 del decreto legislativo 30 Giugno 2022 n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13 , comma 1, punto IV e dall'art. 40 comma 1 punto IV del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto della eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a. **Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;**

b. **Richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.**

Analogamente tutti i figli che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

SNALS CONFSAL

Il personale Ata appartenente alle categorie beneficiarie della precedenza di cui sopra deve **esprimere come prima preferenza il comune**, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, o una o più scuole in essi ricomprese, **ove è domiciliata la persona disabile**. In caso di mancanza di scuole nel comune dell'assistito, le altre preferenze dovranno essere espresse rispettando l'ordine previsto dalle tabelle di viciniorietà predisposte per ogni singola provincia. L'indicazione sintetica del comune o dei distretti sub comunali di ricongiungimento è obbligatoria poiché, nel caso in cui non venisse indicato tale codice la domanda sarebbe valutata senza il diritto di precedenza.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza nelle prime due fasi, mentre per la fase interprovinciale può usufruirne esclusivamente nelle operazioni annuali di assegnazione provvisoria e non in quelle di mobilità.

***V –* PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI TITOLARITA'.**

Il personale ATA beneficiario delle precedenze di cui al punto II), ha titolo a rientrare con precedenza nella seconda fase, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità. In caso di mancanza di sedi disponibili in detto comune la precedenza si applica nei comuni viciniori. Per fruire della precedenza nella domanda devono essere indicati il comune e la scuola da cui il personale è stato trasferito d'ufficio.

***VI –* PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA**.

In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che **il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità**, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

SNALS CONFSAL

VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

Il personale che ricopre cariche pubbliche, durante l'esercizio del mandato, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti nella seconda e terza fase, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il mandato amministrativo e l'esercizio del mandato sussista entro i dieci giorni precedenti il termine ultimo di comunicazione a SIDI delle domande. **Se in fase di trasferimento si è avvalso della precedenza**, al termine del mandato deve rientrare nella scuola di precedente titolarità, e in caso di mancanza di posti, viene individuato soprannumerario.

VIII – PERSONALE CHE RIPRENDE IL SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.

Il personale che rientra in servizio al termine dell'aspettativa sindacale, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulti domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla prima e seconda fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale. Il possesso del requisito deve essere documentato tramite autocertificazione.

SNALS CONFSAL

ASSISTENTI TECNICI

Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito della stessa area professionale di titolarità, può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Il trasferimento da un'area professionale all'altra può essere disposto previo accertamento dei requisiti posseduti. Nella domanda infatti dovranno essere indicati i nuovi titoli che danno accesso ad aree professionali diverse. Oltre a quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 29/11/2007, così come modificata dall'art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, possono anche essere indicati quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 24/7/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale (CCNI art. 49 c. 2). Il trasferimento da un'area professionale all'altra, è disposto in subordine rispetto alla salvaguardia di posti per eventuali soprannumerari individuati a livello provinciale. Le operazioni inoltre devono essere effettuate rispettando la precedenza a chi richiede di cambiare area nella stessa istituzione scolastica di titolarità.

Per i posti di laboratorio di "Informatica" (codice T72) appartenenti alla area "Elettronica ed elettrotecnica" (AR02) istituiti presso le scuole del primo ciclo in applicazione dell'art. 1 comma 967 della legge 178/2020 i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato nelle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.

La sede di servizio è quella costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

VALUTAZIONE

In base alla tabella di valutazione - Allegato E - Tabella A - allegata al CCNI, il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda (*03 APRILE 2023*)

Nella mobilità a domanda la valutazione del **servizio svolto nella medesima area di appartenenza, di ruolo e pre-ruolo**, viene valutato con **punti due per ogni mese di servizio** prestato mentre nella **mobilità d'ufficio il servizio pre-ruolo viene valutato ancora con punti uno per ogni mese**.

Viene comunque valutato sempre con punti 1 il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in aree diverse.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto d'impiego è riconosciuto come servizio pre-ruolo a decorrere dall'1/2/1987, in quanto riconosciuto ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del D.L.vo 297/94 e successive modifiche.

Il servizio prestato come docente nelle scuole statali, anche senza il possesso del prescritto titolo di studio, è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio pre-ruolo.

SNALS CONFSAL

Il punteggio aggiuntivo di 40 punti viene riconosciuto a chi, dopo aver acquisito il diritto per non avere mai presentato domanda di mobilità per un triennio, a decorrere dalle operazioni per l'a.s. 2000/2001 e fino all' a.s. 2007/2008, non abbia poi ottenuto domanda di trasferimento negli anni successivi.

E' consentita la revoca delle domande di mobilità presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all'Ufficio Territoriale competente. Deve essere fatta pervenire entro e non oltre il quinto giorno utile dal termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (OM art. 5 c. 2), per quest'anno, quindi, **entro cinque giorni dalla data del 01 MAGGIO 2023**. Se nella comunicazione non viene chiaramente precisato quale delle domande si intende annullare, trasferimento o passaggio di profilo, la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate per la mobilità.